



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima sezione civile
R.G. 705/2022

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alberto Valle	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 14/04/2022, promossa con atto di citazione

da

GIANCARLO PIAROTTO (C.F. PRTGCR35E16F241J) e **CAMILLA PIAROTTO** (C.F. PRTCLL64B68F241F) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Michele Ometto e dall'avv. Samantha Girardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;

appellante





contro

FALLIMENTO PIARCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00197940265),
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Roberto Zanata, con domicilio eletto
presso il suo studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in
appello;

appellato

**Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1870 emessa il 22/9/2021 dal
Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in materia di Impresa.**

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Riformarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - sez. specializzata in materia di
imprese N. 1870/2021 depositata il 4 ottobre 2021 non notificata ed accogliersi
le domande svolte in primo grado ovvero:

In via preliminare di rito

Accertata l'inesistenza di una notifica nei confronti della signora Camilla
Piarotto del ricorso per decreto ingiuntivo di fall. Piarco s.r.l. in liquidazione e
del decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal
Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia di
detto decreto ingiuntivo nei confronti della signora Camilla Piarotto per
violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente rigetto di ogni
domanda nei suoi confronti





Nel merito in via preliminare

Accertata la sussistenza di una clausola compromissoria nello Statuto di Piarco s.r.l. in liquidazione e l'efficacia di tale clausola in relazione alla domanda svolta dal Fallimento Piarco s.r.l. in liquidazione in via monitoria, e la conseguente incompetenza del Tribunale di Venezia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente l'arbitro di Camera Arbitrale di Venezia, revocarsi, dichiararsi nullo, illegittimo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G., con conseguente rigetto nel merito di ogni domanda di controparte.

Nel merito in via subordinata preliminare

Accertata e dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale di Venezia ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese, revocarsi, dichiararsi nullo, illegittimo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G..

Nel merito in via ulteriormente subordinata preliminare

Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva, eventualmente parziale, dei signori Camilla Piarotto e Giancarlo Piarotto in relazione alla domanda svolta dal Fallimento Piarco s.r.l. in liquidazione e alla conseguente condanna di cui al decreto ingiuntivo opposto, revocarsi, dichiararsi nullo,





illegittimo e/o comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G..

Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal Fallimento Piarco s.r.l. in liquidazione e della relativa azione, revocarsi, dichiararsi nullo, illegittimo e/o comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G., con conseguente rigetto di ogni domanda di controparte.

Nel merito in via principale

Revocarsi, dichiararsi nullo, illegittimo e/o comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, N. 3110/2015 del 11.11.2015 emesso dal Tribunale di Venezia - N. 8602/2015 R.G., per l'intervenuta compensazione parziale tra i crediti degli attori – oppositori che verranno accertati nella presente causa nella misura indicata in atti, o comunque nella maggiore o minore misura che verrà accertata dal Tribunale adito, eventualmente anche in via equitativa, e il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e/o comunque per gli ulteriori motivi in atto di citazione indicati

In via istruttoria

Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e/o inammissibili.

In ogni caso

Ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo opposto, ipoteca iscritta in data 11.11.15 presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Treviso –territorio - servizi di pubblicità immobiliare ai NN. 33542 rep. generale – 5669 rep. part. contro PIAROTTO CAMILLA, nata a





Mirano (VE) il 28 febbraio 1964, CF PRTCLL64B68F241F, e PIAROTTO
GIANCARLO, nato a Mirano (VE) il 16.05.1935, CF PRTGCR35E16F241J e a
favore FALLIMENTO PIARCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cf 00197940265,
sui seguenti beni immobili:

COMUNE DI TREVISO

NCF – Sez. E foglio 2

M.N. 522 SUB 10

di proprietà della signora Camilla Piarotto per l'intero NCF – Sez. C foglio 6
M.N. 2544 SUBB 31, 51, 52, 68, 93, 99, 105, 274 di proprietà della signora
Camilla Piarotto per l'intero in separazione di beni M.N. 2544 SUBB 59, 64, 95,
96, 268, 269 di proprietà del signor Piarotto Giancarlo per l'intero in separazione
di beni Spese e competenze di lite rifusi di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata:

Nel merito: respinte , per quanto argomentato, le eccezioni e domande tutte sia di
rito che di merito formulate dagli appellanti , conseguentemente respingersi
l'appello proposto siccome infondato e così confermarsi la sentenza resa dal
Tribunale di Venezia 1870/2021 e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo
n. 3110/2015 del Tribunale di Venezia depositato il giorno 11 novembre 2015 ;

Nel merito in subordine : laddove la Corte ritenesse di accogliere, ma non si
vede come, l'eccezione di nullità della sentenza formulata dagli appellanti, vorrà
decidere nel merito accertando la sussistenza in capo a Fallimento Piarco s.r.l in
liquidazione in persona del curatore dott.ssa Giovanna Marin del credito della
somma di € 1.369.786,00 nei confronti dei signori Piarotto Camilla e Piarotto





Giancarlo in virtù del prestito ottenuto dai predetti in data 30 giugno 2009 da parte di Piarco srl in liquidazione , condannarsi i predetti signori Piarotto Camilla e Piarotto Giancarlo in solido tra loro o comunque eventualmente per la loro quota di spettanza del 50 % ciascuno a corrispondere al Fallimento Piarco s.r.l in liquidazione la somma di € 1.369.786,00 oltre interessi dal 30 giugno 2009 per le ragioni tutte esposte.

In via istruttoria

Senza invertire l'onere della prova e per scrupolo difensivo, solo nell'ipotesi di decisione nel merito da parte della Corte a cagione della sollevata eccezione di nullità , si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale degli attori, già formulata in primo grado, sui seguenti capitoli:


- 1) “ vero che i signori Piarotto Camilla e Piarotto Giancarlo ebbero a vedersi accreditata in data 30.6.2009 sul proprio conto corrente cointestato 331403 Veneto Banca s.p.a, filiale di Treviso la somma di € 1.369.786,00 ?”
- 2) “vero che la somma di € 1.369.786,00. fu corrisposta da Cazzaro Costruzioni s.r.l in favore di Piarco s.r.l per la compravendita dell'immobile sito in Treviso, Viale della Repubblica di proprietà della stessa Piarco s.r.l ed accreditata sul conto corrente della medesima?”
- 3) “vero che essi attori utilizzando la provvista costituita dall'accredito di Piarco s.r.l sul loro conto corrente Veneto Banca s.p.a filiale di Treviso n 331403 hanno acquistato gli immobili siti in Treviso Via Cavallegeri come risulta dai documenti 3 e 4 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo che si rammostrano?”





- 4) “ vero che la signora Piarotto Camilla ha acquistato gli immobili di Treviso Via Cavallegeri utilizzando il prestito ottenuto da Piarco s.rl. accreditato in data 30.6.2009 sul proprio conto corrente cointestato n. 331403 Veneto Banca s.p.a, filiale di Treviso?”
- 5) “ vero che il signor Piarotto Giancarlo ha acquistato gli immobili di Treviso Via Cavallegeri utilizzando il prestito ottenuto da Piarco s.rl. accreditato in data 30.6.2009 sul proprio conto corrente cointestato n. 331403 Veneto Banca s.p.a, filiale di Treviso?”
- 6) “vero che la signora Piarotto Camilla, liquidatrice della Piarco s.r.l in liquidazione, convocata dalla curatrice successivamente alla dichiarazione di fallimento del 20/21 dicembre 2012, e quindi nel gennaio 2013, ha omesso di consegnare la documentazione contabile della società, libro giornale, libro degli inventari, libri iva e contabilità bancaria, sostenendo che dopo la vendita del capannone di proprietà in Treviso Viale della Repubblica alcuna contabilità era più stata tenuta?”
- 7) “vero che la signora Piarotto Camilla,richiesta dalla curatrice nell’aprile 2015 si è resa inadempiente e quindi non ha messo a disposizione della curatela la somma di €1.369.786,00 ottenuta in prestito da Piarco s.r.l nel giugno 2009?”
- 8) “vero che il signor Piarotto Giancarlo ,richiesto dalla curatrice nell’aprile 2015 si è reso inadempiente e quindi non ha messo a disposizione della curatela la somma di € 1.369.786,00 ottenuta in prestito da Piarco s.r.l nel giugno 2009?”





Spese e compensi di causa da porsi a carico dello Stato in favore della procedura ammessa al patrocinio erariale, condannando gli appellanti al pagamento in favore dello stato della somma che sarà liquidata.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 29/1/2016, Piarotto Camilla e Piarotto Giancarlo convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, il Fallimento Piarco srl in liquidazione proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.3110/15 emesso dal Tribunale di Venezia in data 11/11/2015 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.369.786,00 oltre interessi, dovuto in restituzione per effetto di una operazione di finanziamento della società *in bonis* nel 2009 ai predetti soci e amministratori. Gli opposenti sostenevano che la somma era già stata restituita e comunque il credito era ormai prescritto per cui chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva il Fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 1870 del 22/9/21, il Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in materia di Impresa rigettava l'opposizione e, confermando il decreto ingiuntivo, condannava i Piarotto alla rifusione delle spese processuali.

Avverso la sentenza, Piarotto Camilla e Piarotto Giancarlo proponevano tempestivo appello, mentre il Fallimento, costituitosi, resisteva al gravame.

All'udienza del 27/4/23, udienza tenuta in modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.





Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia-Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato l'opposizione ritenendo che:

- la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione dato che si riferiva alle controversie che coinvolgevano il rapporto societario, mentre, il caso di specie aveva ad oggetto il rapporto di credito del fallimento verso i Piarotto per fini estranei all'interesse sociale;
- la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita nei confronti di Camilla Piarotto presso il luogo originario di residenza della stessa e poi presso l'effettiva residenza, non fosse inesistente come sostenuto dall'interessata, bensì, eventualmente, nulla e comunque sanata dalla costituzione della Piarotto;
- gli oppositori non avessero contestato di aver ricevuto la somma portata dal decreto ingiuntivo, essendosi limitati ad affermare di nulla dovere in considerazione della compensazione con i controcrediti vantati nei confronti della società e dei pagamenti in restituzione già effettuati, senza tuttavia dimostrare nulla al riguardo.

I motivi, in forza dei quali i Piarotto lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti:

1. *la violazione dell'art. 50 bis, primo comma, cpc;*
2. *l'incompetenza per la clausola compromissoria e per la competenza funzionale;*
3. *l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di Camilla Piarotto;*
4. *l'intervenuta prescrizione del credito;*





5. *l'ammontare del credito;*
6. *la carenza di legittimazione passiva parziale di Camilla Piarotto.*

Con il primo motivo di appello, i Piarotto sostengono la nullità della sentenza in quanto emessa dal Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa in composizione monocratica anziché in composizione collegiale come prescritto dall'art. 50 *bis*, primo comma, n. 3 cpc.

Il motivo non può essere accolto.

Risulta dallo storico del fascicolo che la causa è stata assegnata alla prima sezione civile del Tribunale di Venezia ancorché la sentenza, decisa dal giudice assegnatario della causa, presenti, sia nella intestazione e sia nel dispositivo, la seguente dicitura: “*sezione specializzata in materia di impresa (già prima civile)*”.

Tale dicitura non assume alcun rilievo giuridico ai fini della competenza specie se si considera che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (cfr. Cass. SU 19882/19).

E se il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di unno stesso Ufficio Giudiziario, non pone un problema di competenza, tantomeno può fondare un motivo di nullità laddove il Tribunale si sia pronunciato in composizione monocratica come richiesto dalla natura della





controversia, non rientrante nell'ambito di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Pertanto, non rientrando la controversia nell'ambito delle cause devolute alla sezione specializzata in materia di impresa, non trova applicazione l'art. 50 *quater* cpc, bensì, l'art. 50 *ter* cpc che affida la decisione al tribunale in composizione monocratica, come effettivamente avvenuto.

Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto fondata l'eccezione di compromesso affermando che la pretesa monitoria trovava fondamento in un finanziamento attinente al rapporto societario, dato che consisteva in un'erogazione di denaro che, secondo la prospettazione del fallimento, la società aveva eseguito nei confronti dei due soci per fini estranei all'interesse sociale e che non trovavano origine nel rapporto sociale.

Il motivo non può essere accolto.

Al riguardo, va ricordato che la clausola, contenuta nell'art. 30 dello Statuto della Società, così dispone: *“Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum”*.

Dalla formulazione usata si ricava che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti che ne vorrebbero ridurre la portata, l'avverbio *“comunque”* implica





che la controversia, per essere sottratta dalla cognizione del giudice ordinario, debba essere in qualche modo collegata al rapporto sociale. Né può dirsi che la vicenda in esame presenti un tale collegamento, trattandosi di un prestito estraneo ai fini sociali per il quale non opera il richiamo all'art. 2, secondo comma dello Statuto secondo cui *“la società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico”*. Infatti, lo statuto, attraverso la clausola appena riportata, consente operazioni commerciali o di finanziamento in funzione del raggiungimento dell'oggetto sociale e non certo per il personale tornaconto dei soci, come avvenuto nel caso di specie in cui non è contestato che l'erogazione di denaro è stata utilizzata per l'acquisto di beni immobili destinati al patrimonio personale dei Piarotto. Né può dirsi che tale fine personale sia irrilevante per il significato biunivoco della clausola, posto che lo Statuto consente le operazioni di finanziamento unicamente a fini sociali, del tutto esclusi nel caso di specie. Tanto basta per escludere l'operazione dalla sua inerenza all'oggetto sociale con conseguente non operatività della clausola compromissoria, senza margine di dubbio interpretativo anche in considerazione dei criteri di corretta gestione societaria.

Esclusa la fondatezza dell'eccezione compromissoria per la mancata inerenza al rapporto sociale, di conseguenza, deve ritenersi correttamente esclusa la competenza del Tribunale, quale sezione specializzata in materia di impresa.

Con il terzo motivo, Camilla Piarotto ha eccepito l'erroneità della sentenza nella





parte in cui ha dichiarato la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo nonostante così non fosse.

L'eccezione è stata respinta dal giudice di primo grado che, comunque, ha rilevato l'effetto sanante della costituzione in giudizio.

L'appello sul punto non è fondato.

Il decreto ingiuntivo datato 11/11/2015 è stato notificato, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario ai sensi di cui all'art. 140 cpc, una prima volta, in data 22/12/2015, in Mirano, presso il luogo ove la Piarotto ha risieduto dal 27/4/2014 al 6/10/2015, ed una seconda volta, sempre ai sensi di cui all'art. 140 cpc, in data 8/1/2016, in Treviso, presso il luogo della nuova residenza anagrafica.

Ebbene, occorre premettere che la notifica regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 cpc ma effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, è un caso di nullità e non di inesistenza della notifica, ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso di totale mancanza dell'atto o nel caso di un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (cfr. Cass. 14692/23; 23903/18); del resto, la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto ha con tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, specie se si considera che si tratta del luogo ove tuttora risiede il padre raggiunto dalla notifica dello stesso decreto ingiuntivo, avvenuta sempre ex art. 140 cpc per compiuta giacenza.

In ogni caso, la pretesa nullità della notifica può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione la cui proposizione, oltre a sanare il vizio della notifica,





consente l'esame della pretesa creditoria al pari di qualsiasi giudizio ordinario di cognizione.

Ne consegue che il rinnovo della notifica nulla è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto ingiuntivo senza che se ne possa dichiarare l'inefficacia e dovendo piuttosto essere verificata la causa del mancato perfezionamento della notifica unicamente ai fini dell'addebito delle spese processuali riferite alla fase monitoria. E, al riguardo, va rilevato che la notifica a Piarotto Camilla presso la residenza del padre appare giustificata dalla mancata comunicazione da parte della stessa al curatore ex art. 49 lf dell'avvenuto recente trasferimento in Treviso nonché dal fatto che tale nuova residenza non risultava a lei riferibile, tanto da essere dichiarata irreperibile a quell'indirizzo anagrafico. Infine, va considerato che la Piarotto ha avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo tanto da poter proporre tempestiva opposizione.

Con il quarto motivo, gli appellanti ribadiscono la intervenuta prescrizione del credito restitutorio sul presupposto che l'erogazione del prestito risaliva al 2009 di talché, trattandosi di un diritto che derivava da un rapporto sociale, si era ampiamente prescritto, ex art. 2949 cc, a far data dal 30/6/2014.

Il motivo non può essere accolto.

Come sostenuto dal primo giudice e come già evidenziato, l'obbligo restitutorio non derivava dal rapporto sociale ma era sorto con il versamento del denaro da parte della società sul conto corrente cointestato a padre e figlia. E sono gli stessi appellanti che ricordano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“i rapporti sociali ai quali si applica il termine di prescrizione*





quinquennale previsto dall'art. 2949 cc si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto..." (Cass. 21903/2013). Va ribadito che il prestito è avvenuto da parte della società per fini del tutto estranei ad essa, essendo stato contratto esclusivamente nell'interesse dei Piarotto di talché non può trovare applicazione l'art. 2949 cc, riferito a rapporti *in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale*, presupposto che non sussiste nel caso di specie. *Ad abundantiam*, va chiarito ulteriormente che per rapporto sociale o societario deve intendersi quello che trae origine e fondamento dal contratto di società, ovvero inerente i diritti tra i soci, tra i soci e gli organi sociali o riguardanti il funzionamento dell'ente. In ogni caso, ex art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui trova correttamente applicazione l'art. 2941 cc, n. 8, cc invocato dal fallimento sul presupposto che il curatore ha avuto conoscenza del finanziamento attraverso l'Agenzia delle Entrate, senza che gli appellanti, nonostante l'obbligo correlato al ruolo di amministratori, avessero mai consegnato la contabilità o avessero in altro modo reso partecipe la curatela dell'esistenza di un tale finanziamento. Né può dirsi che tale norma sia applicabile solo in presenza di una "*vera e propria impossibilità di agire*" (v. citazione appello pag.22), posto che la norma fa riferimento proprio ad un doloso





occultamento di talché l'esposizione a bilancio di esso non poteva essere sufficiente per individuare i soggetti debitori.

Di nessun pregio, poi, sono i motivi riferiti alla compensazione parziale ed alla carenza di legittimazione passiva.

Circa la pretesa compensazione parziale in concorrenza con l'importo di € 93.302,27, per asseriti pagamenti effettuati da Camilla Piarotto e, nel limite di € 6.097,30, da Giancarlo Piarotto per conto della società, va confermata la decisione impugnata laddove ha ritenuto che i versamenti non fossero ricollegabili a Piarco srl in liquidazione. Infatti:

- l'assegno di € 2.000,00 a favore dello Studio Bortolomiol (v. doc. 3 Piarotto) nonché l'ordine di bonifico di € 15.000,00 a favore dello stesso studio (v. doc. 36 Piarotto), tratti dal conto intestato a Camilla Piarotto, nulla provano circa la riferibilità della spesa alla società o per conto della stessa, specie se si considera che la causale indicata unilateralmente non assume alcuna valenza probatoria;
- i due versamenti effettuati da Camilla Piarotto alla società con la causale "*finanziamento socio*", rispettivamente di € 32.000,00 e di € 10.000,00 (v. doc. 37 e 38 Piarotto), nulla provano, dovendosi tenere conto che, anche a prescindere dalla mancanza di data certa, la contabilità della società non è mai stata consegnata al curatore da parte degli appellanti, amministratori di Piarco srl in liquidazione, e non è possibile risalire al relativo accordo o ricostruire le movimentazioni successive ad ottobre e novembre 2009, epoca in cui detti versamenti sarebbero avvenuti.





Ne consegue che la pretesa compensazione non può operare in assenza di adeguata prova della esistenza di controcrediti certi, liquidi ed esigibili.

Circa la legittimazione passiva, va considerato che la non contestata somma ricevuta dai Piarotto è stata accreditata sul loro conto corrente personale cointestato a padre e figlia, acceso presso Veneto Banca spa n.331403.

Sostengono gli appellanti che l'art. 1854 cc - invocato dal primo giudice per affermare che i cointestatari del conto corrente sono considerati creditori o debitori in solido del saldo - non sia applicabile nel caso di specie, non avendo il fallimento provato che ciascun cointestatario aveva la delega per agire separatamente. In realtà, l'onere di una tale prova ricadeva sui Piarotto che, secondo la regola di cui all'art. 2697 cc, erano interessati a dimostrare una diversa ripartizione della titolarità del conto nei loro rapporti interni, superando così la presunzione di cui all'art. 1298 cc, secondo comma.

Da ciò, il vincolo solidale e, quindi, la piena legittimazione della pretesa svolta dalla curatela nei confronti di entrambi i debitori non può mettersi in discussione.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.369.786,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).





P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1870 emessa il 22/09/2021 dal Tribunale di Venezia;
2. condanna Piarotto Giancarlo e Piarotto Camilla, in solido tra loro, alla rifusione a favore del fallimento Piarco srl in liquidazione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 24.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Piarotto Giancarlo e Piarotto Camilla.

Venezia, 24/7/23

Il Presidente

Caterina Passarelli

Arbitrato in Italia

